

Mini Ires, acconti con calcoli da rifare

DS6901
Anche l'Ires premiale è disposizione con effetto neutralizzato sugli acconti d'imposta che dovranno essere rideterminati maggiorati per l'anno 2026 come se l'agevolazione non fosse stata mai applicata nel periodo d'imposta 2025. La norma quindi si aggiunge alla lista delle disposizioni rilevanti però con effetto "one shot" sull'anno fiscale di applicazione, insieme alla rimodulazione delle aliquote Irpef ed alla deduzione maggiorata sul costo del lavoro incrementale (si veda ItaliaOggi del 3/04/25). Questa è una delle problematiche applicative rilevate dall'analisi della disposizione, nota come Ires premiale, introdotta e disciplinata all'articolo 1, commi da 436 a 444, della legge 207/2024 (la legge di bilancio 2025).

Ires premiale senza effetto sugli acconti per il 2026. Come stabilito all'articolo 1 comma 436 della legge di bilancio 2025 è concesso, per l'anno d'imposta 2025, un sconto di 4% percentuali dell'aliquota Ires (di cui all'articolo 77 del dpr 917/1986) ai contribuenti soggetti all'imposta che rispettano una serie di requisiti tra cui l'accantonamento ad apposita riserva di una quota di non inferiore all'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024 e che un ammontare del 30% dei citati utili congelati (comunque, non inferiore al 24%) degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2023 (non meno di 20mila euro) sia destinato a investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi 4.0 o 5.0 nell'anno 2025. Ulteriori requisiti per la fruizione della norma sono legati al mantenimento/incremento della forza lavoro con l'unità lavorative che nel 2025 non devono risultare diminuite rispetto alla media del triennio precedente. Inoltre vi deve essere stato fatto ricorso alla cassa integrazione e deve altresì risultare nell'anno un incremento occupazione (secondo le regole della maxi deduzione lavoro) in misura pari almeno all'1% del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, comunque, in misura

DS6901
non inferiore a un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato. La disposizione che ha l'effetto di ridurre quindi dal 24% al 20% l'aliquota Ires è però reclusa all'anno d'imposta 2025 senza possibilità di computare gli effetti fiscali benefici della stessa per la quantificazione degli acconti per l'anno 2026. Al comma 443 dell'articolo 1 in commento viene infatti specificato che nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, il 2026 quindi, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui ai commi da 436 a 444 (ovvero quelle che disciplinano l'Ires premiale). In poche parole quindi (anche) chi fruirà della disposizione in commento, nell'anno 2025 dovrà liquidare le imposte due volte, la prima per quantificare il saldo Ires scontato di 4 punti percentuali, e la seconda senza considerare lo sconto per quantificare gli acconti "pieni" ovvero senza gli effetti dell'Ires premiale.

Calcolo con doppia neutralizzazione sugli acconti. L'ires premiale si applicherà per l'anno d'imposta 2025, annualità in cui sarà vigente anche la maxi deduzione sul costo del lavoro incrementale, altra disposizione con effetto neutralizzato per la determinazione degli acconti (in ogni annualità in cui si fruisce). I contribuenti applicando congiuntamente le due disposizioni avranno l'onere di effettuare il doppio calcolo delle imposte che dovrà considerare la neutralizzazione.

Giuliano Mandolesi

© Riproduzione riservata

